



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Con due lettere rispettivamente del 2 novembre 2007 e del 31 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva all'intermediario la rinegoziazione dello spread applicato su un mutuo a tasso variabile accordatogli in data 4.11.2005. A partire dal mese di marzo 2008 l'intermediario provvedeva a trasformare le condizioni del prestito da tasso variabile in tasso fisso.

Con note del 16.9.2009 e del 22 gennaio 2010 il ricorrente sporgeva reclamo lamentando che la modifica era stata operata a sua insaputa e chiedeva il ripristino delle originarie condizioni del prestito a tasso variabile, la quantificazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dei maggiori esborsi applicatigli a seguito delle modifiche intervenute e il conseguente risarcimento. Non avendo ottenuto risposta dall'intermediario il ricorrente si è rivolto all'ABF in data 24 marzo 2010.

Nelle proprie controdeduzioni del 30 aprile 2010, la banca ha comunicato di aver provveduto, in accoglimento delle pretese del ricorrente, a ripristinare le originarie condizioni contrattualmente previste, operando i conseguenti conguagli.

Il ricorrente ha fatto tenere, con fax del 9 luglio 2010 una comunicazione nella quale si dichiara "pienamente soddisfatto" della soluzione operativa attuata dalla banca.

Dalle dichiarazioni convergenti delle parti si ricava pertanto che la vertenza è ormai definita e che può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE